

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Servizio LL.PP. Edilizia Scolastica-Gestione del Territorio- Patrimonio





REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L'IGIENE DEL SUOLO

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	<u>5</u>
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE	
ART. 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA	6
ART. 4 - DEFINIZIONI	
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	
ART. 6 – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUT URBANI eventualmente recepire semplicemente la delibera attualmente in vigore	
ART. 7 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI	
ART. 8 - TIPOLOGIE DI SERVIZI	
	<u>13</u>
CAPO II - GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	14
ART. 9 - AMBITO DISCIPLINATO	
ART. 10 - ZONE DI RACCOLTA	
ART. 11 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	
CAPO III - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	
ART. 12 - COLLOCAZIONE- DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED	<u>14</u>
ASSIMILATI E RELATIVO ALLESTIMENTO	14
ART. 13 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO	
ART. 14- STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI	
ART. 15- NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	
ART. 16- CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMII	
	17
ART. 17 – NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE	18
ART. 18 – CENTRO DI RACCOLTA	18
ART. 19 - RIFIUTI INGOMBRANTI	19
ART. 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI RICICLABILI	20
ART 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE	20
ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA	21
ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE	21
ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI	
	<u>,44</u>
ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E	
DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE	
ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMA ESAUSTI	
ART. 27 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RAEE	
- INTERPREDICTION OF THE PROPERTY OF THE PROPE	

ART. 28 – ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE	23
ART. 29– AUTOCOMPOSTAGGIO E COMPOSTAGGIO DI COMUNITA'	24
ART. 30 - NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIM	<u>IILATI</u>
AGLI URBANI PRESSO LE STRUTTURE PREDISPOSTE PER IL SERVIZIO ORDINARIO	24
ART. 31 - SERVIZI INTEGRATIVI	
ART. 32 - DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZI	
ART. 33 - COMUNICAZIONE AGLI UTENTI SULL'ANDAMENTO DELLA RACCO	
DIFFERENZIATA	
ART. 34 – MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI	
CAPO V - ALTRI SERVIZI	
ART. 35 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI	
ART. 36 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI	
ART. 37 - SPAZZAMENTO STRADALE	
ART. 38 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI	<u>28</u>
ART- 39 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI	28
ART. 40 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI	29
CAPO VI - OBBLIGHI E DIVIETI	<u>29</u>
ART. 41 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	29
ART. 42 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI	29
ART. 43 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE	30
ART. 44 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI	30
ART. 45 - VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE	30
ART. 46- PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI	30
ART. 47 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	30
ART. 48- PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	31
ART. 49 - PULIZIA DEI MARCIAPIEDI E PORTICI DI PERTINENZA	31
ART. 50 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACO	<u>OLI</u>
VIAGGIANTI	31
ART. 51 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI	32
ART 52 – ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE, CAMPEGGI	32
ART. 53 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI.	32
ART. 54 - PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI	32
ART. 55 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI.	
ART. 56 - INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI	
DISABILI	
CAPO VII - NORME FINALI	
ART 57- INFORMAZIONE	33

ART. 58 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	34
ART, 59- CONTROLLI	34
ART. 60- OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI	35
ART. 61- SANZIONI	35
ART. 62– ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE	35
ART 63- NORME TECNICHE ATTUATIVE	35
ART 64 – ALLEGATI	

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente Regolamento, di seguito denominato "Regolamento", emanato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti nelle varie fasi: conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento.
- 2. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabilisce:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia;
 - d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184 co. 2 lett. f) del D.Lgs. 152/2006;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme del conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i
 - criteri di cui all'art. 195, comma 2 lettera e);
 - h) le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione.
- 3. Il Regolamento è indirizzato a favorire il la prevenzione, la raccolta differenziata ed il riciclaggio, secondo la gerarchia dei criteri di gestione dei rifiuti stabilita dall'Unione Europea e recepita nelle normative nazionale e regionale.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, il presente Regolamento definisce obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti e relative sanzioni inerenti a:
 - raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
 - raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani;
 - raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, compresi materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore, di materiali di origine domestica e derivanti dalle pratiche del "fai da te", oli e grassi vegetali ed animali, esausti;
 - raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
 - raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche.
 - raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
 - raccolta, anche differenziata, di rifiuti speciali non pericolosi attraverso servizi integrativi;
 - raccolta, anche differenziata, dei rifiuti speciali pericolosi attraverso servizi integrativi;
 - spazzamento stradale e pulizia dell'arredo urbano:

- trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
- altre disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria e l'igiene del suolo in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.
- 2. La regolamentazione dell'apposita tariffa in materia di rifiuti è stabilita con apposito Regolamento municipale.

ART. 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA

- 1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici e di preservare le risorse naturali.
- 2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
- 3. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione o tariffazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.
- 4. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
 - salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche
 - mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e secondariamente, energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

ART. 4 - DEFINIZIONI

- 1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:
- a) RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
- b) PRODUTTORE: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.
- c) DETENTORE: il produttore dei rifiuti (persona fisica o giuridica) o il soggetto che li detiene.
- d) GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.
- e) CONFERIMENTO: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato.
- f) RACCOLTA: le operazioni di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro

trasporto.

- g) RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta idonea, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, ed al riciclo (recupero di materia). La frazione organica umida è raccolta separatamente con contenitori a svuotamento riutilizzabili e con sacchetti biodegradabili e compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
- h) SMALTIMENTO: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste dall'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- i) RECUPERO: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
- j) STOCCAGGIO: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta.
- k) LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- m) DEPOSITO TEMPORANEO: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni di cui all'art.183 lettera m) del D.Lgs. 152/2006 stabilite dalla normativa vigente.
- n) TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti.
- o) TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'inertizzazione dei rifiuti.
- q) BONIFICA: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato
- r) FRAZIONE UMIDA: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
- s) FRAZIONE SECCA: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico.
- t) FRAZIONE VERDE: rifiuto biodegradabile derivato dalla manutenzione di aree verdi (potature, ramaglie, sfalci dell'erba, foglie).
- u) IMBALLAGGIO: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- v) RIFIUTI INGOMBRANTI DOMESTICI: si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli (compresi i RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), i beni di arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati di civile abitazione di cui alla precedente lettera a), che per la loro dimensione non sono suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari;
- w) COMPOST DA RIFIUTI: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e in particolare a definirne i gradi di qualità; il "compost di qualità" è definito come il prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- x) AUTOCOMPOSTAGGIO: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- y) GESTORE DEL SERVIZIO: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo.
- z) GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione di rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade.
- aa) SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi i giardini ed i parchi, sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso

pubblico e sulle rive dei fiumi.

- ab) CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI: area presidiata e allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera cc), del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
- ac) UTENZE DOMESTICHE: famiglie che utilizzano il servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
- ad) UTENZE NON DOMESTICHE: attività economiche artigianali, commerciali, industriali, di servizi e agricole che utilizzano il servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
- ae) UTENZA SINGOLA: famiglia o utenza non domestica cui è associata un'unità immobiliare alla quale è assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica.
- af) UTENZE CONDOMINIALI: famiglie o utenze non domestiche situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui è assegnata una dotazione congiunta di contenitori ad uso della generalità delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche che vi hanno sede.
- ag) RACCOLTA DOMICILIARE: raccolta eseguita nei pressi del domicilio dell'utenza con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo, posizionati in spazi-pertinenze dei locali ed esposti, a cura degli utenti, su suolo pubblico in prossimità del servizio di raccolta.
- ah) RACCOLTA STRADALE: raccolta eseguita tramite cassonetti collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico sul territorio.
- ai) RACCOLTA PER APPUNTAMENTO ("su chiamata"): raccolta eseguita tramite conferimento a bordo strada in luogo e tempo concordati con il gestore del servizio.
- aj) CONTRATTO DI SERVIZIO: il contratto stipulato con l'appaltatore dei servizi di gestione dei rifiuti (Gestore del Servizio).
- ak) COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ: il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
- al) ATTREZZATURA MOBILE SCARRABILE: attrezzatura per il conferimento diretto dei rifiuti da parte degli utenti composta da cinque vasche separate e indipendenti con differenti volumetrie. Tali vasche sono montate su un telaio unico ed hanno un sistema di ribaltamento indipendente atto a svuotare i rifiuti direttamente dentro un automezzo adibito al trasporto o un container scarrabile. Ogni vasca è dotata di un coperchio e di un sistema di apertura controllato mediante badge identificativo dato in dotazione ad ogni utenza.
- am) Per altre definizioni vale quanto previsto dall'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 ed in generale dalla normativa di settore vigente.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

- 1. Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli di seguito precisati:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, per quantità e qualità ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo i criteri definiti al successivo art. 6 del presente Regolamento;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
- 2. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C.
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del DLgs 152/2006 e s.m.i.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
- 3. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- 4. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del Decreto 152/2006 e s.m.i include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.
- 5. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.
- 6. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 del DLgs 152/2006 e s .m.i e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'articolo 190 dello stesso decreto non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 dello stesso Decreto.

ART. 6 – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

- 1. In attesa della emanazione delle norme statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e nelle more dell'applicazione del D.Lgs 152/2006 con riferimento alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 264 e 265 del D. Lgs stesso, si fa riferimento ai criteri di seguito riportati.
 - Ad esclusione dei rifiuti pericolosi, cioè di quelli così definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che rispettino le seguenti condizioni:
 - a) derivino da locali destinati ad attività agricole, attività commerciali e di servizio compresi i locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori; oppure siano provenienti da locali ad uso: uffici, mense, locali di preparazione pasti, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico reparti di spedizione, locali accessori, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività agroindustriali, industriali ed artigianali, ferma restando l'esclusione delle aree produttive delle lavorazioni agroindustriali, industriali e artigianali e l'esclusione dei magazzini di materie prime e di prodotti finiti di tali attività. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano

nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 114 del 1998, il quale individua esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 250 m² nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

- b) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, purché non liquidi e di seguito riportati:
 - ☐ Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
 - □ Contenitori vuoti, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili
 - □ Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet
 - Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
 - ☐ Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
 - □ Paglia e prodotti di paglia
 - □ Scarti di legno esclusa la pasta di legno umida
 - Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
 - □ Feltri e tessuti non tessuti
 - □ Pelle e similpelle
 - Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni
 - Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali:
 - ☐ Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili
 - □ Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
 - ☐ Materiali vari in pannelli(di legno, gesso, plastica e simili)
 - ☐ Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
 - ☐ Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
 - Nastri abrasivi
 - □ Cavi e materiale elettrico in genere
 - □ Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
 - □ Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002
 - □ Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
 - □ Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002
 - □ Accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli, quali computer, monitor, stampante, tastiera ecc.
- c) (nel caso derivino da attività sanitarie):
 - ➤ derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 - > non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 del del D.P.R 15 luglio 2003 n. 254;
 - > appartengano alle seguenti tipologie:

- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative succitate al punto d) e quantitative indicate al successivo punto g);
- spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali destinazioni nell'ambito territoriale ottimale.
- d) il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani. A tale riguardo non sono considerati assimilati i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le ordinarie tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal Gestore dei servizi, quali ad esempio: materiali non aventi consistenza solida; materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato; prodotti fortemente maleodoranti
- e) la quantità annua di rifiuti per unità di superficie conferita dal produttore non sia superiore a 80 kg/m²/anno
- 2. Gli imballaggi secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità sopra citati sono considerati assimilati ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata, sempre che non siano avviati direttamente al recupero a cura dei produttori.
- 3. La frazione verde (sfalci erbosi, potature, foglie ecc.) originata dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche è sempre considerata rifiuto urbano,
- 4. Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa o tariffa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o tariffa, purché conferiti secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale; sono altresì escluse le piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.
- I rifiuti inerti derivanti da costruzioni e demolizioni sono considerati assimilati qualora derivino da piccole manutenzioni domestiche e non superino i quantitativi di 1.000 kg/anno per singola utenza.
- 6. Per i rifiuti derivanti da attività non continuative o la cui produzione è periodica o non è riconducibile ai m²/anno dell'attività produttiva, è confermata l'assimilazione nel rispetto dei criteri qualitativi sopra illustrati ma è possibile la realizzazione del servizio pubblico di raccolta, recupero, smaltimento previa pagamento al gestore del servizio in relazione alle quantità di volta in volta gestite.
- Le modalità per l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi sono stabilite dai competenti uffici comunali che si avvalgono a tale riguardo della collaborazione del Gestore del servizio.
- 8. I criteri di classificazione dei rifiuti di cui al presente Regolamento possono essere modificati e/o integrati con appositi atti amministrativi dell'Amministrazione comunale previa

accordo con il Comune dei Comuni.

ART. 7 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

- I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore. In quest'ottica la raccolta differenziata è parte integrante e centrale del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati tende ad assumere un ruolo residuale.
- 2. Per il dettaglio delle modalità operative e organizzative, per obblighi e i criteri specifici della raccolta dei rifiuti indifferenziati, della raccolta differenziata e in genere dei servizi oggetto del presente regolamento, si fa riferimento ai criteri e alle specifiche tecniche del Contratto di servizio stipulato con il Gestore del servizio; se ritenuto necessario, l'Amministrazione Comunale potrà emanare specifiche Norme Tecniche da divulgare presso gli utenti, e specifici atti amministrativi anche ordinatori.
- 3. L'organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati è impostata a partire dall'attuazione di modalità di conferimento e di raccolta, ove possibile, "domiciliari" e che comunque favoriscano, da parte degli utenti e del Gestore del servizio, il controllo qualitativo e quantitativo dei materiali conferiti.
- 4. L'Amministrazione Comunale, tramite il Gestore del servizio, attua ed implementa, in funzione delle utenze considerate e della propria conformazione geomorfologica del territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:
 - raccolte domiciliari con sistemi di raccolta dedicati per le varie frazioni merceologiche.
 - raccolte a consegna in contenitori ad accesso controllato (previo riconoscimento dell'utente)
 - raccolte a consegna in contenitori stradali (limitate ad aree decentrate del territorio comunale)
 - ritiro su appuntamento ("su chiamata")
 - consegna presso apposito spazio attrezzato e controllato ("Centro di raccolta").
- 5. Il ritiro su chiamata è previsto specificamente per la raccolta dei rifiuti ingombranti. Inoltre il ritiro a chiamata è ammesso per la raccolta presso singole utenze produttrici di consistenti quantità di materiali (es. carta, imballaggi, frazione verde), che possono consentire di completare la capacità di carico di un automezzo con uno o pochi punti di prelievo oppure per la raccolta dei rifiuti ingombranti. Nell'ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al Gestore del servizio fissando appuntamento e modalità di raccolta; compete al Gestore dei servizi assicurare che la raccolta avvenga in tempi compatibili con l'organizzazione del relativo servizio.
- Il Centro di raccolta ha la funzione primaria di assicurare la raccolta differenziata e la divisione dei flussi dei vari materiali, anche in assenza di appositi servizi di raccolta; in ogni caso esso ha una funzione complementare ai servizi di raccolta avviati, consentendo di consolidare le iniziative di raccolta differenziata e di instaurare il rapporto e la comunicazione tra il Comune e i produttori dei rifiuti.
- 7. L'autocompostaggio consiste nell'effettuazione da parte delle utenze della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio). La trasformazione può avvenire con l'ausilio di un contenitore denominato "compostiera".
- 8. L'autocompostaggio è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promosso con priorità alla stessa raccolta differenziata; essenzialmente esso è praticabile presso le utenze domestiche residenti in edificio con giardino e le utenze non domestiche che dispongono di adeguata area verde. In queste realtà può rivestire una funzione strategica rilevante nella prevenzione della produzione di rifiuti urbani.
- 9. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, anche in forma sperimentale (o in termini di "iniziativa pilota"), entro ambiti territoriali limitati, forme innovative di raccolta differenziata, finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti ed al raggiungimento degli obiettivi dì razionalizzazione dei servizi, con l'ottimizzazione del recupero e della tutela igienico sanitaria.

- 10. A completamento o integrazione delle attività di raccolta differenziata sono ammesse, previo assenso dell'Amministrazione stessa, attività di raccolta effettuate da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro (ONLUS), purché in coerenza con procedure ed autorizzazioni fissate dalla normativa di settore.
- 11. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il Gestore dei servizi:
 - attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale;
 - organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l'ubicazione delle stazioni di conferimento e dei punti di raccolta, gli orari di apertura delle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini.
- 12. Devono essere attivate azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere privilegiate le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.
- 13. Gli utenti devono essere informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti.
- 14. Successivamente e periodicamente gli utenti devono essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

ART. 8 - TIPOLOGIE DI SERVIZI

- 1. Il Comune effettua obbligatoriamente il servizio di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, come classificati ai sensi del precedente art. 5, articolato in:
 - raccolta dei rifiuti indifferenziati,
 - raccolte differenziate
- 2. Le raccolte differenziate e i conferimenti separati riguardano i seguenti materiali:
 - raccolta congiunta di vetro, lattine di alluminio, barattoli in acciaio e banda stagnata
 - carta ed imballaggi in carta e cartone
 - raccolta di contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica
 - frazione verde
 - frazione organica
 - imballaggi in legno
 - scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse
 - rifiuti ingombranti e RAEE
 - pneumatici e altri materiali provenienti dalla manutenzione "fai da te" di auto e motoveicoli, originati da utenze domestiche
 - materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche
 - farmaci scaduti
 - altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale.

Eventuali modifiche e integrazioni nelle tipologie di materiali raccolti o nella loro aggregazione ai fini della raccolta, rese necessarie o semplicemente opportune da variazioni nelle relative filiere di recupero/smaltimento, potranno essere stabilite dal Comune in accordo con gli operatori delle filiere del recupero.

- 3. Oltre a quelli precedentemente elencati, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.
- 4. Il Gestore dei servizi, può svolgere in forma convenzionata, servizi integrativi per le

raccolte differenziate di rifiuti speciali per determinate utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti convenzionali.

CAPO II - GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

ART. 9 - AMBITO DISCIPLINATO

1. Le norme e disposizioni di cui al presente Capo riguardano la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e si applicano nelle zone ed ambiti territoriali di espletamento dei servizi di raccolta.

ART. 10 - ZONE DI RACCOLTA

- 1. Le zone e gli ambiti di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono estese all'intero territorio comunale, con l'obiettivo di assicurare al massimo numero di utenti la possibilità di usufruire del servizio.
- 2. I perimetri di cui all'allegata planimetria possono essere aggiornati e modificati successivamente alla data di approvazione del Regolamento, con provvedimento della Giunta Comunale, senza che costituiscano variante allo stesso.

ART. 11 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale, che le esercita secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 7 del Regolamento.

CAPO III - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

ART. 12 - COLLOCAZIONE- DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E RELATIVO ALLESTIMENTO

- 1. In riferimento ai criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 7, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di collocare e di imporre la collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani all'interno di aree private, adottando sistemi domiciliari di raccolta; a tale riguardo l'Amministrazione comunale si riserva di redigere, mediante specifici atti amministrativi anche ordinatori, specifiche disposizioni e norme tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e per l'esposizione su strada dei contenitori (o di sacchi) nei giorni di raccolta e per la ricollocazione dei contenitori all'interno degli stabili o pertinenze condominiali dopo le raccolte stesse
- 2. Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti all'interno degli stabili, negli spazi ritenuti idonei da parte del Gestore del servizio, nei nuclei abitati per i quali è prevista la raccolta domiciliare, definita all'art. 4. L'utilizzo dei cortili a parcheggio condominiale o altro uso comune non esime da tale obbligo.
- 3. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori posizionati in aree private, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

- 4. Nel caso in cui l'esposizione all'esterno dei contenitori non avvenga a cura degli utenti, ma ad opera del Gestore del servizio, secondo modalità e criteri concordati con il Gestore del servizio, la proprietà e/o l'Amministrazione dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al Gestore del servizio stesso o, in alternativa, garantire, a proprie spese, la movimentazione dei contenitori secondo quando stabilito al comma precedente.
- 5. Nel caso in cui sia previsto il conferimento in sacchi a perdere da parte di ciascuna utenza, questi dovranno essere posizionati su suolo pubblico sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza, in orari stabiliti dal Comune e comunicati dal Comune o dal Gestore del servizio.
- 6. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale e del Gestore del servizio ai singoli condomini. Gli utenti rispondono, salvo comprovata esclusione di responsabilità, dell'asportazione o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti a loro affidati.
- 7. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati dal Comune, in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere.
- 8. Nelle nuove edificazioni devono essere previste apposite aree di pertinenza private, recintate,, destinate al posizionamento dei contenitori, facilmente accessibili dagli operatori del Gestore. Negli edifici esistenti, in caso di mancanza di idonei e sufficienti spazi per il collocamento dei contenitori, tali aree devono essere realizzate modificando aree di pertinenza condominiale destinate a verde o ad altri usi, conformemente a quanto previsto dal Regolamento edilizio e gli spazi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - devono risultare facilmente accessibili, preferibilmente a confine con le strade di accesso e comunque il più possibile vicino agli accessi diretti su strada al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti e la movimentazione dei contenitori;
 - la superficie deve essere piana e preferibilmente pavimentata e deve essere priva di barriere architettoniche onde consentire l'accessibilità ad utenti su sedia a ruote;
 - lo spazio interno di manovra deve essere adeguato alla movimentazione dei contenitori;
 - il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
- 9. I contenitori della frazione organica e del rifiuto indifferenziato non devono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi o a confine con aree verdi di esclusiva pertinenza delle unità abitative.
- 10. Nei casi in cui l'utenza non disponga di cortile condominiale, o sussista l'impossibilità tecnica di collocazione in area privata, i contenitori, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune, potranno essere posizionati su suolo pubblico.
- 11. Nel caso di cui al punto precedente i contenitori saranno posizionati su superfici pavimentate ed appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale. I contenitori saranno dotati di chiave, fornita dal Gestore, che alla cessazione dell'utenza dovrà essere riconsegnata.
- 12. Sui cassonetti devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.
- 13. La localizzazione dei suddetti contenitori, qualora siano posti permanentemente a bordo strada, è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli stabiliti dal Codice della Strada.
- 14. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata di norma una distanza di circa metri 2 in orizzontale rispetto a finestre ubicate al piano terra o in seminterrati.
- 15. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:
 - distanza minima di metri 10 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
 - distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e delle centraline telefoniche.
- 16. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i cassonetti o le attrezzature scarrabili mobili, è vietato

- depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento. Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.
- 17. E' vietato agli utenti o a qualsiasi persona lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione Comunale, che la valuterà congiuntamente con il Gestore del servizio, motivata richiesta.
- 18. Per il regolare svolgimento dei servizi sono, inoltre, da evitare posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate).
- 19. Sono anche da evitare posizionamenti di contenitori qualora si intenda rispettare luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale, quali zone archeologiche, chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessità di arredo urbano, pur rimanendo obbligatoria per tali zone l'effettuazione del servizio.
- 20. I contenitori dei rifiuti urbani, qualora posti a bordo strada, devono essere inoltre preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, della agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo al movimento dei disabili.
- 21. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.

ART. 13 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO

- 1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.
- 2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.
- 3. La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico, fatte salve le determinazioni assunte dal Comune .
- 4. Per la funzionale organizzazione e gestione del servizio l'Amministrazione Comunale si riserva, secondo i criteri di cui all'art. 7 del Regolamento, e fatto salvo quanto esposto precedentemente, di individuare soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento, tali da minimizzare le emissioni e tali da impedire la fuoriuscita di colaticci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.

ART. 14- STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI

- 1. Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo. L'intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.
- 2. E' vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi pieni contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a ottobre compresi.
- 3. Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa rispetta le stesse condizioni del suddetto stazionamento o deposito.

ART. 15- NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

- 1. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio. Al fine di limitare problemi di odore ed igienico sanitari, i contenitori devono essere sottoposti a regolari lavaggi, anche avvalendosi del servizio attivato dal Gestore del servizio per i contenitori carrellati del rifiuto organico e del rifiuto indifferenziato.
- 2. E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal Gestore del servizio (es. in contenitori dedicati, con riduzione volumetrica ecc.) e al di fuori dei giorni e dell'orario indicati dal Gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale.
- 3. E' inoltre vietato:
 - l'uso improprio dei contenitori forniti dal Comune o dal Gestore del servizio;
 - la cernita dei rifiuti nei contenitori;
 - l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori predisposti;
 - l'esecuzione di scritte sui contenitori o l'affissione su di essi di materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione;
 - lo sblocco dei freni di stazionamento, il ribaltamento e il danneggiamento dei contenitori.
- 4. Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre evitare il conferimento ed avvisare il gestore del servizio.
- 5. E' vietato, nel caso dei contenitori stradali (contenitori per i quali l'Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla raccolta dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dal gestore del servizio.
- 6. Le utenze non domestiche, sono autorizzate a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del a ritiro od a consegna, con le avvertenze di seguito specificate:
 - i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
 - i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica;

ART. 16- CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

- 1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.
- 2. I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, conferiti ben chiusi. E' vietata l'immissione di rifiuti sciolti. Gli eventuali contenitori assegnati per la raccolta devono essere richiusi dopo il conferimento.
- 3. E' vietato, altresì, immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
- 4. L'Amministrazione Comunale può decidere di attivare uno specifico servizio di raccolta per pannolini e pannoloni, al fine di agevolare gli utenti che producono questa tipologia di rifiuti.
- 5. Nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati è vietata l'immissione di:
 - rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
 - rifiuti ingombranti e RAEE

- altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.
- imballaggi secondari e terziari.

ART. 17 – NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE

- 1. L'Amministrazione Comunale promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate.
- 2. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:
 - rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale;
 - tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia
 - responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.
- 3. Le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal Gestore del servizio.
- 4. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
- 5. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
- 6. L'Amministrazione Comunale avrà cura, anche attraverso il Gestore del Servizio, di pubblicizzare le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali conferiti e raccolti.
- 7. Gli imballaggi secondari e terziari non restituiti al produttore/venditore dall'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo attraverso la raccolta differenziata.
- 8. Le soluzioni di recupero e di smaltimento successive alla raccolta differenziata e al trasporto devono essere scelte ed effettuate secondo i criteri di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

ART. 18 - CENTRO DI RACCOLTA

- 1. Il Centro di Raccolta ex art. 183, comma 1 D.Lgs. 152/06) è da considerare parte integrante della fase di raccolta.
- 2. Presso il Centro di Raccolta, sia i privati cittadini, per i rifiuti domestici, sia i soggetti operanti nel commercio, artigianato, attività agricole ecc., per i rifiuti assimilati agli urbani, possono conferire le varie tipologie di materiali, anche a pagamento secondo le norme e le procedure del Regolamento di gestione del Centro di Raccolta.
- 3. Quando è necessario, è cura del detentore, se ente o impresa, accompagnare la consegna dei rifiuti con la documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente (formulario di identificazione di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti), salvo le eccezioni previste dalla norma
- 4. Il Centro di Raccolta è recintato e dotato di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per tipologie omogenee; i materiali conferibili sono quelli riutilizzabili, quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale, quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.
- 5. Il personale in servizio presso il Centro di Raccolta ha l'obbligo di collaborare con i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali, nonché di controllare che il conferimento dei vari flussi di materiali avvenga nel rispetto delle norme di legge.
- 6. Nel Centro di Raccolta è anche possibile ricevere flussi omogenei e predefiniti di rifiuti speciali da avviare al recupero, sulla base di specifiche convenzioni, secondo quanto previsto all'art. 8 del Regolamento.

- 7. Il prelievo dei materiali stoccati nel Centro di Raccolta viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto Gestore del servizio.
- 8. In particolare il conferimento di rifiuti speciali, è sottoposto ad una specifica procedura, finalizzata alla realizzazione di un adeguato controllo quali-quantitativo dei flussi, ed a specifici livelli tariffari.
- 9. E' cura del soggetto Gestore del servizio effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione e procedere alla relativa rimozione dei rifiuti.
- 10. Gli utenti si attengono alle norme e alle procedure di conferimento e di gestione indicate nell'apposito Regolamento di gestione del Centro di Raccolta, redatto dal Comune.
- 11. Presso il Centro di Raccolta, ai sensi dell'art. 180-bis del D. Lgs. 152/06 vanno individuati anche appositi spazi per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nel centro di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nel centro di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

ART. 19 - RIFIUTI INGOMBRANTI

- 1. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
 - consegna al Centro di Raccolta
 - ritiro su richiesta al numero verde od altro meccanismo di segnalazione comunicato all'utenza (raccolta per appuntamento).
 - Nel caso di conferimento al Centro di Raccolta, si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 17.
- 2. Il servizio di ritiro su richiesta al numero verde dei rifiuti ingombranti derivanti da utenze domestiche è attivato gratuitamente ed è effettuabile per un numero limitato di pezzi per volta o metri cubi; negli altri casi il ritiro su chiamata è a pagamento.
- 3. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo tempi e luogo concordati con il Gestore dei servizi, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
- 4. In alternativa i giorni di erogazione del servizio su chiamata possono essere predeterminati: in questo caso il Comune deve informare la popolazione circa i giorni di passaggio e le modalità di conferimento. In ogni caso l'utente deve preavvisare il Gestore del servizio
- 5. E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di contenitori stradali.
- 6. Per frigoriferi, congelatori e condizionatori, in relazione alle norme che vietano l'immissione in discarica di rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico e che impongono di trattare gli apparecchi con processi tali da evitare il rilascio di sostanze lesive dell'ozono, è da prevedere l'avvio a centri autorizzati di demolizione e recupero che garantiscano l'aspirazione del CFC contenuto nelle serpentine refrigeranti e la successiva operazione di recupero del CFC espandente. E' pertanto vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc.
- 7. L'Amministrazione Comunale può definire, in accordo il Gestore del servizio, ulteriori modalità di gestione dei rifiuti ingombranti.

ART, 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI RICICLABILI

- 1. La raccolta dei materiali riciclabili "secchi" (carta, vetro, contenitori in acciaio e alluminio, imballaggi in plastica) avviene di norma con raccolta domiciliare. La raccolta stradale o quella a consegna in punti ad accesso controllato sono generalmente adottate nei territori ove non sono attivati i servizi di raccolta domiciliare. I suddetti materiali vanno conferiti dagli utenti in modalità sfusa negli appositi contenitori o sacchi previsti dal gestore del servizio.
- 2. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere.
- 3. La tipologia dettagliata dei materiali da separare e conferire da parte dell'utenza è comunicata dal Comune o dal Gestore del servizio ed eventualmente può essere oggetto di specifiche Norme Tecniche ai sensi dell'art. 7 comma 2 del presente Regolamento.
- 4. Per quanto concerne gli imballaggi cartacei provenienti da utenze non domestiche specifiche, i produttori di questa tipologia di rifiuti conferiscono tali materiali o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati o collocati in attrezzature appositamente fornite (es. roll container contenitore unificato su ruote). Il Gestore del servizio individua direttamente la frequenza più opportuna o interviene su chiamata.
- 5. Per la carta proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici occorre utilizzare dei cestini e/o dei bidoni in plastica, secondo la tipologia degli utenti, al fine di consentire un'agevole conferimento da parte dell'utenza.
- 6. In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni cartacee raccoglibili, il Gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone prodotti dalle grandi utenze dalle altre frazioni cartacee.
- 7. Imballaggi metallici di piccola dimensione (lattine e barattoli) sono raccolti congiuntamente ad altre frazioni.
- 8. E' vietato conferire nel vetro differenziato: vetro retinato, vetro opale (es. boccette dei profumi), cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor.
- 9. Le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), indesiderabili nella raccolta mediante i contenitori ma parzialmente riutilizzabili previ appositi trattamenti, devono essere conferite, con flussi ben separati per materiale, presso il Centro di raccolta.
- 10. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e gli imballaggi in vetro, alluminio, plastica, metallo e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

ART 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

- 1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche deve essere conferita, a cura dei gestori del servizio di manutenzione, ad un impianto di compostaggio verde o presso il Centro di raccolta, o presso un impianto di recupero autorizzato.
- 2. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:
 - raccolta domiciliare della frazione verde, su prenotazione, secondo modalità concordate tra il Comune e il gestore dei servizi
 - consegna al Centro di raccolta da parte delle utenze domestiche.
- 3. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc., compresi sacchi a perdere.
- 4. E' vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
- 5. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione e il Gestore del servizio, promuove, per le utenze che dispongono di area a verde, la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti
- 6. La frazione verde raccolta è destinata al recupero attraverso compostaggio o digestione anaerobica; le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).

ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA

- 1. Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della frazione organica (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
- 2. Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche,
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc.
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering);
- 3. Questi rifiuti devono essere destinati al recupero mediante compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità come previsto dalle vigenti norme in materia, da soli o in miscela con altri materiali organici, o mediante digestione anaerobica.
- 4. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme Regolamento 1774/2002/Ce del 3 ottobre 2002.
- 5. La raccolta da utenze non domestiche è effettuata mediante sistema domiciliare con l'utilizzo di contenitori dedicati. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori sono determinati in relazione alla tipologia di utenza; per le utenze domestiche la modalità domiciliare è da applicare in tutte le situazioni in cui sia possibile, tenendo conto delle esigenze di efficienza del servizio.
- 6. Al fine di limitare problemi di odore ed igienico sanitari, il Gestore del servizio effettua lavaggi ed igienizzazione dei contenitori carrellati con frequenza idonea.
- 7. Il materiale deve essere conferito dall'utenza in appositi sacchetti biodegradabili e compostabili e deve essere il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
- 8. La frequenza di svuotamento dei contenitori è strettamente correlata al sistema adottato e alla capacità dei contenitori; è necessario privilegiare i sistemi che tendano alla riduzione della frequenza degli svuotamenti per contenere i costi, garantendo il rispetto dei criteri igienico sanitari.
- 9. E' vietato conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.

ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE

- 1. In relazione a quanto previsto nel D. Lgs 188/2008 e s.m.i. le pile e gli accumulatori usati sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal Gestore del servizio.
- 2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.
- 3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui al D.Lgs 188/2008 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziati, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

- 4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia, tenendo presente il principio di responsabilità condivisa dei produttori e dei terzi che agiscono per loro conto, stabilito dal citato D.Lgs., e che comporta la creazione di sistemi collettivi o individuali ai fini del ritiro gratuito presso gli utilizzatori finali.
- 5. E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui al D.Lgs 188/2008 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
- 6. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.
- 7. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e tale contenitore deve essere custodito dalla farmacia in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
- 8. E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
- 9. I contenitori stradali, o posizionati presso i servizi ASL, per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.
- 10. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, vengono raccolti con specifico servizio, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.
- 11. Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.
- 12. In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso il Centro di Raccolta o altre aree comunali.

ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI

- 1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili e comunque tal e divieto è esteso a tutto il circuito di raccolta.
- 2. E' vietato l'abbandono di macerie e altri rifiuti derivanti da lavori edili su suolo pubblico o ad
- 3. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
- 4. E' attivata la raccolta differenziata dei materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate "fai da te" da utenze domestiche, con modalità di consegna presso il Centro di raccolta, effettuata dagli stessi residenti. La quantità massima conferibile è pari a 1 m³ all'anno per singola utenza.
- 5. I rifiuti conferiti da imprese ed artigiani, in qualità di rifiuti speciali, devono essere conferiti a cura e spese del produttore/detentore presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa.

ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE

I materiali derivanti dalle pratiche del "fai da te" di riparazione e manutenzione di veicoli a
motore e originati quindi da utenze domestiche, (oli minerali esausti, accumulatori esausti,
pneumatici usurati e altri materiali), quando non restituiti al rivenditore, devono essere conferiti
dai detentori presso il Centro di raccolta secondo i criteri indicati nel Regolamento di gestione
del Centro di raccolta redatto dal Comune.

ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSTI

- 2. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono stoccati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente a ditte di trasporto all'uopo autorizzate, in accordo con il Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento oli e grassi vegetali e animali esausti previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti (Consorzio C.O.N.O.E.).
- 3. Sono ammessi conferimenti da parte di utenze domestiche presso il Centro di raccolta secondo i criteri indicati nel relativo Regolamento di gestione redatto dal Comune.

ART. 27 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RAEE

- 1. Il sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), disciplinato dal D. Lgs. 49/2014, affida la responsabilità direttamente ai Produttori di AEE, come previsto dalla Direttiva Europea 2012/19/UE, mediante sistemi collettivi od individuali.
- 2. Tutte le utenze devono conferire separatamente tale tipologia di rifiuti ed è vietata la loro immissione nel flusso di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
- 3. Le utenze domestiche possono conferire i RAEE al Centro di raccolta oppure mediante il meccanismo "uno contro uno" che consente al cittadino che acquista una nuova apparecchiatura elettronica di lasciare gratuitamente al rivenditore quella vecchia o il meccanismo "uno contro zero", così come stabilito dalla normativa vigente, che consente di lasciare il RAEE indipendentemente dall'acquisto.
- 4. Presso il Centro di Raccolta ogni tipologia di RAEE è raccolta separatamente sulla base di una suddivisione di 5 Raggruppamenti:
 - R1 Apparecchiature refrigeranti;
 - R2 Grandi bianchi;
 - R3 Tv e Monitor;
 - R4 PED,CE,ICT, Apparecchi Illuminanti ed altro;
 - R5 Sorgenti Luminose.

ART. 28 – ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

- 1. Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli (oltre ai piccoli imballaggi metallici oggetto di raccolta congiunta con il vetro), contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari, indicati dall'Amministrazione Comunale, mediante conferimento obbligatorio al Centro di raccolta.
- 2. Oltre ai conferimenti presso il Centro di raccolta, possono essere previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti, le raccolte di toner esausti presso gli uffici
- 3. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.
- 4. I materiali raccolti sono avviati presso gli impianti di recupero e di smaltimento e

- successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero.
- 5. In ogni caso, trattandosi di rifiuti a grande variabilità e con possibili problemi di incompatibilità tra di loro, è fatto divieto di conferimento a punti di raccolta incustoditi.

ART. 29- AUTOCOMPOSTAGGIO E COMPOSTAGGIO DI COMUNITA'

- 1. L'Amministrazione Comunale promuove la pratica dell'autocompostaggio, secondo le modalità e i criteri dell'art. 7.
- 2. E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto all'autocompostaggio.
- 3. In ogni caso il compostaggio domestico va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc
- 4. Coloro che sottoscrivono un impegno a favore del Comune a praticare l'autocompostaggio e, in virtù di tale impegno, beneficiano di una riduzione della tassa/tariffa rifiuti ma hanno l'obbligo di consentire gli accertamenti, i controlli e le verifiche effettuate da personale incaricato dal Comune o dal gestore del servizio e munito di specifico documento di riconoscimento, e di comunicare preventivamente al Comune l'interruzione, anche temporanea, della pratica del compostaggio.
- 5. Per quanto riguarda i criteri di igiene il cumulo/compostiera non può essere posizionato in aderenza dei muri di tamponamento e/o confinanti; la distanza da rispettare, rispetto alle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone, sia per il compostaggio da singola utenza è di m. 5.
- 6. Le iniziative di compostaggio di comunità sono da realizzarsi sulla base di un protocollo operativo che identifica la localizzazione, la tecnica di trattamento, il bacino di utenza, i flussi attesi in entrata ed uscita, le modalità di conferimento, le modalità di gestione, le modalità di monitoraggio ed assistenza tecnica, compresi i parametri controllati, la destinazione del compost prodotto, le responsabilità, le strategie per la gestione dei rischi.
- 7. Per quanto riguarda i criteri di igiene in caso di compostaggio di comunità statico (composter in plastica, cassoni o casetta in legno ecc.) la distanza da rispettare, rispetto alle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone è di m 20 per installazioni con potenzialità non superiore a 10 t/anno, m 30 per potenzialità più elevate. In caso di compostaggio con macchine elettromeccaniche la distanza minima va valutata in funzione delle caratteristiche dell'installazione e del sistema di abbattimento delle emissioni, ma in ogni caso non può essere inferiore a m 15.

ART. 30 - NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI PRESSO LE STRUTTURE PREDISPOSTE PER IL SERVIZIO ORDINARIO

- 1. L'Amministrazione Comunale stabilisce le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, come definiti al precedente art. 6, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato, rivolte al riciclaggio di materiali e, secondariamente, al recupero di energia.
- 2. I criteri di raccolta e conferimento separato stabiliti nel Regolamento e negli atti amministrativi dell'Amministrazione comunale per le varie frazioni dei rifiuti urbani sono applicati anche alla raccolta e al conferimento dei rifiuti assimilati, suscettibili di analoghe destinazioni.

ART. 31 - SERVIZI INTEGRATIVI

1. Il Comune, può istituire appositi servizi integrativi di raccolta differenziata per i rifiuti speciali, di caratteristiche analoghe a quelle oggetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati

- definiti all'art. 6 del presente Regolamento.
- 2. I servizi integrativi sono istituiti con modalità, obblighi e divieti analoghi a quelli stabiliti per i rifiuti urbani ed assimilati.
- 3. Per quanto attiene alle modalità operative per materiali che necessitano di smaltimenti appositi, il Comune si riserva con appositi atti amministrativi di stabilire, materiale per materiale, le disposizioni di conferimento, gli obblighi, i divieti in base ai criteri e alle modalità individuate in accordo con il Comune e il Gestore del servizio.
- 4. Per l'effettuazione dei servizi integrativi il Gestore del servizio stipula, con i produttori /detentori dei rifiuti speciali appositi atti convenzionali.

ART. 32 - DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO

- 1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono obbligatoriamente avviati ad apposite aree attrezzate ed impianti, pubblici o privati specificamente autorizzati, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interramento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.
- 2. E' vietato il conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato ad impianti destinati a ricevere il rifiuto indifferenziato, salvo casi eccezionali (es. non conformità agli standard richiesti dagli impianti di ricevimento), espressamente identificati dal Gestore del servizio e comunicati all'Amministrazione Comunale.
- 3. Per gli imballaggi si prevede prioritariamente, ma non esclusivamente, il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (es: accordi CONAI-ANCI).

ART. 33 - COMUNICAZIONE AGLI UTENTI SULL'ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- 1. Annualmente, a cura dell'Amministrazione comunale, viene redatta una relazione sintetica sull'andamento e sui risultati della raccolta differenziata, nella quale sono riportati:
 - i quantitativi dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti, distinti per tipologia di raccolta
 - le destinazioni delle varie frazioni
 - un'analisi critica dei risultati
 - gli aggiornamenti e le nuove iniziative proposte.
- 2. Sarà cura dell'Amministrazione comunale, per quanto di competenza, garantire adeguata diffusione di tale rapporto.

ART. 34 – MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale. La pesatura dovrà essere effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione.

CAPO V - ALTRI SERVIZI

ART. 35 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI

1. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale

effettua le seguenti attività

- spazzamento stradale;
- lavaggio stradale, dei monumenti, delle gallerie e dei sottopassi, pulizia dell'arredo urbano, fontane e fontanelle, nonché pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
- diserbo stradale;
- pulizia delle caditoie;
- svuotamento dei cestini;
- pulizia delle rive dei fiumi, delle aree golenali e smaltimento dei materiali da sgrigliatura delle acque pubbliche di rifiuto;
- derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
- pulizia dei mercati;
- rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
- smaltimento dei rifiuti cimiteriali
- smaltimento dei fanghi di depurazione.

ART. 36 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI

- 1. L'Amministrazione Comunale, con appositi atti amministrativi, anche assunti in sede di Contratto dei servizio o ad integrazione dello stesso contratto:
 - definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed
 operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della
 viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche
 presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
 - definisce le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
 - stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
 - promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.
- 2. L'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, se non si avvale del/dei Gestore/i del servizio, provvede in proprio all'esecuzione dei servizi.
- 3. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, pulizia delle caditoie, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:
 - a) le strade e le piazze (compresi i portici e marciapiedi, con le eccezioni di cui all'art. 49, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;
 - b) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se adeguatamente infrastrutturate;
 - c) le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
 - d) le rive dei corsi d'acqua, purché libere ed accessibili.
 - e) le spiagge pubbliche.
- 4. Più in particolare per i servizi di cui al presente articolo sono definiti i seguenti criteri:
 - per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;

- b) le operazioni di diserbo stradale sono differenziate tra quelle di carattere ordinario, svolte nell'ambito degli interventi di spazzamento, e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature. Comunque, qualora si procedesse a diserbo chimico devono essere osservate, per quanto attiene alle sostanze fitotossiche, ai mezzi e al personale, tutte le disposizioni in materia e deve essere acquisito il parere favorevole dal competente servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
- le operazioni di derattizzazione e disinfestazione sono differenziate tra quelle di carattere ordinario nell'ambito degli interventi di spazzamento e quelle a carattere specifico, alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature;
- d) oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, nell'ambito del servizio di spazzamento, sono previsti anche la pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti;
- e) l'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, il cui svuotamento è compreso nei servizi di nettezza urbana. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- f) le modalità e la frequenza degli interventi di manutenzione necessari per la pulizia delle rive dei fiumi sono definite dall'Amministrazione Comunale con il fine di garantire l'igienicità del territorio e la fruibilità dei siti;
- g) per la pulizia dei mercati fatte salve norme specifiche contenute in appositi regolamenti per il funzionamento dei mercati, l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi. L'Amministrazione Comunale realizza il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti. Inoltre l'Amministrazione attiva, tramite i Vigili Urbani incaricati della sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza dei conferimento da parte degli esercenti
- h) la pulizia delle spiagge deve essere articolata in operazioni ordinarie periodiche manuali/meccanizzate nei mesi estivi, in operazioni ordinarie di pulizia approfondita meccanizzata nei mesi primaverili ed autunnali ed in operazioni straordinarie, in base alle esigenze.

ART. 37 - SPAZZAMENTO STRADALE

- 1. Il servizio di spazzamento è disciplinato negli appositi atti assunti per il conferimento del servizio, nei quali sono definite le esigenze prestazionali cui devono, a cura degli esecutori, essere individuate le soluzioni operative più opportune e convenienti, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.
- 2. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale stabilisce quanto necessario per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
- 3. In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.
- 4. L'Amministrazione Comunale attiva divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di polizia municipale, a fare rispettare tale divieto.
- 5. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti

ART. 38 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

- 1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179".
- 2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
- 3. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li hanno generati.
- 4. Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del Regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme relative all'abbandono dei rifiuti, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
- 5. Restano salvi i poteri e le funzioni di Ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.
- 6. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del Gestore delle strutture cimiteriali.

ART-39 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI

- 1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici ove collocati a cura del Gestore del servizio, ovvero di condurre i cani presso le apposite piazzole allestite dall'Amministrazione comunale la cui pulizia è a carico del Gestore del servizio.
- 2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
- 3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del Gestore del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.
- 4. L'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite il Gestore del servizio, provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) degli escrementi di animali e delle carcasse di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti.
- 5. Le carcasse di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto Gestore dei servizi, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.
- 6. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
- 7. I letami, i fanghi ed i reflui zootecnici sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere a proprie spese.

ART. 40 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI

1. L'Amministrazione Comunale interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di

- qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale.
- 2. Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale con specifica ordinanza diffida lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento/recupero ed alle eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento di legge. Con la stessa ordinanza l'Amministrazione comunale individua le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Nel caso di inottemperanza al provvedimento, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Al fine di determinare procedure standardizzate per la gestione dei rifiuti abbandonati, l'Amministrazione Comunale potrà emanare delle specifiche Linee Guida, intese come Norme Tecniche da approvare con apposito Atto Amministrativo.
- 3. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
- 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
- 5. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con intervento di urgenza, salvi i poteri di rivalsa.

CAPO VI - OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 41 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

- 1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel Regolamento.
- 2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite, sulla base del Regolamento, dal Gestore del servizio, cui compete informare adeguatamente gli utenti, affinché adeguino l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
- 3. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
- 4. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

ART. 42 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

- 1. I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti.
- 2. In base all'istituzione dei servizi integrativi contemplati dal presente Regolamento, i produttori sottoscrivono eventualmente apposita convenzione con l'Amministrazione comunale o per conto dell'Amministrazione comunale con il Gestore del servizio.

ART. 43 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

- 1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc., devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori e proprietari e devono essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto del norme di cui al presente Regolamento.
- 2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private devono provvedere ad eseguire tutte quelle opere necessarie a evitare il degrado e a salvaguardare l'integrità dell'ambiente.

ART. 44 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI

- 1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti ecc., che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta, con conferimento alla stazione di conferimento o in contenitori definiti con il gestore del servizio ed alla pulizia dell'area.
- 2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 45 - VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE

- 1. Il volantinaggio avente finalità commerciali fatto salvo quello effettuato da associazioni "no profit" o "Onlus" locali o "Pro Loco", effettuato con qualsiasi modalità su aree pubbliche o private ad uso pubblico, o che, comunque, possa coinvolgere aree pubbliche, è vietato. E' quindi vietato organizzare o commissionare campagne pubblicitarie con finalità commerciali che utilizzino strumenti di diffusione che determinano direttamente o indirettamente l'insudiciamento del suolo pubblico con volantini o simili.
- 2. E' vietata la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, pieghevoli ecc.) mediante apposizione su veicoli in sosta.
- 3. E' vietato affiggere volantini pubblicitari, manifesti ecc. all'esterno di fabbricati, ad eccezione degli spazi specificamente destinati a tale scopo.

ART. 46- PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

- 1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
- 2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

ART. 47 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di giorni 15, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare, al fine di concordare con il Comune, per il tramite del Gestore del servizio, le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di

- predisporre i necessari interventi per la pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.
- 2. Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull'organizzazione della raccolta differenziata. Devono pertanto essere adottate soluzioni organizzative che consentano di praticare la raccolta differenziata delle principali frazioni di rifiuti originate nel corso della manifestazione. Inoltre deve essere attuata almeno una significativa azione prevenzione, ossia di riduzione alla fonte dei rifiuti. In quest'ottica l'ente organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile, il quale predispone un piano operativo e si coordina con il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ai fini della la raccolta differenziata
- 3. L'Amministrazione Comunale, direttamente o in collaborazione con il Gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici.
- 4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori.

ART. 48- PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

- 1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
- 2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari, mozziconi di sigaretta, ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
- 3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.
- 4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

ART. 49 - PULIZIA DEI MARCIAPIEDI E PORTICI DI PERTINENZA

1. I marciapiedi antistanti le proprietà private edificate devono essere mantenuti puliti ad onere e cura del conduttore di dette proprietà, con obbligo di asporto della spazzatura e conferimento all'apposito servizio. Parimenti dicasi per i portici afferenti gli stabili di appartenenza.

ART. 50 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.

- 1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
- 2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area non potrà essere rilasciato se il richiedente non avrà preliminarmente stipulato la convenzione relativa al conferimento dei rifiuti ed alla pulizia dell'area con il Gestore del servizio che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato; tale provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione

- dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
- 3. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.
- 4. La tariffa di occupazione del suolo pubblico comprende anche gli oneri connessi al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

ART. 51 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI

- 1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata.
- 2. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, a cura dell'Ente promotore viene sottoscritta apposita convenzione con il Gestore del servizio che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

ART 52 – ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE, CAMPEGGI

- 1. I titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno far pervenire al Gestore del servizio, con preavviso di 10 giorni, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero la sottoscrizione di apposito contratto in quanto i rifiuti prodotti siano per quantità o natura da ritenersi rifiuti speciali non assimilati.
- 2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori per rifiuti collocati dal Gestore del servizio su area pubblica o concordata, secondo i criteri della differenziazione dei vari flussi ovvero nei contenitori per rifiuti speciali.

ART. 53 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI

- 1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.
- 2. I nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con ordinanza sindacale per regolare tale servizio.

ART. 54 - PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI

- 1. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, anche nel caso in cui non siano recintati o delimitati, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Verificandosi tali ipotesi, qualora sia richiesto all'Amministrazione comunale o siano necessari interventi di pulizia e ripristino di tali terreni, tali interventi si configurano come servizi integrativi e non come interventi di rimozione di rifiuti abbandonati e come tali gli oneri sono a carico della proprietà.
- 2. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati devono inoltre limitare la diffusione

della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

ART. 55 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

- 1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati e per le frazioni recuperabili oppure conferiti alle aree o strutture di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.
- 2. E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
- 3. È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
- 4. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

ART. 56 - INIZIATIVE E INTERVENTI RELATIVI AI SERVIZI NEI CONFRONTI DEI DISABILI

- 1. Il Gestore del servizio in accordo o su richiesta dell'Amministrazione comunale studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.
- 2. Il Gestore dei servizi sulla base dei risultati dei programmi realizzati dall'Amministrazione comunale adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate.

CAPO VII - NORME FINALI

ART. 57-INFORMAZIONE

- 1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:
 - a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
 - a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza semestrale;
 - a stampare scritte o immagini chiare da applicare sui contenitori per la raccolta per agevolare il corretto conferimento dei materiali.
- In accordo con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, il Gestore del servizio deve dotarsi di una Carta dei Servizi, dandone adeguata pubblicità agli

utenti

- 3. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche di soggetti terzi, e pubblicizzarne i risultati.
- 4. Al fine di garantire la realizzazione delle finalità del presente regolamento e per garantire una corretta e dovuta informazione a tutti gli utenti, il Comune, in sinergia con il Gestore del servizio, si impegna a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione, capillare e circostanziata, sulle questioni inerenti i rifiuti e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni utenza.
- 5. A questo scopo il Comune inserisce nelle Norme Tecniche dei Capitolati Speciali d'Appalto dei servizi in oggetto specifiche prescrizioni per l'Appaltatore.
- 6. Almeno annualmente l'Amministrazione, tramite i propri Assessorati competenti verificherà la validità dell'opera svolta, in particolare attraverso la verifica degli obiettivi realizzati di Prevenzione, Riuso, Raccolta Differenziata e Riciclaggio ed al raggiungimento di quanto previsto da Piani, Leggi e Direttive vigenti.
- 7. Il Consiglio Comunale è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.

ART. 58 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte.

ART. 59- CONTROLLI

- 1. Ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Per l'esercizio di tale attività la Provincia si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.
- 2. Fatte salve le attribuzioni della Polizia Locale e degli altri organi di vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa vigente, il Comune può istituire Ispettori Ambientali attraverso l'emanazione di un apposito regolamento.
- 3. Le competenze degli ispettori ambientali sono:
 - informazione ai cittadini ed alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sui servizi di RD
 - prevenzione nei confronti dei comportamenti degli utenti e controllo del regolare conferimento dei rifiuti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed all'organizzazione dei servizi di raccolta
 - vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio costituito dai beni strumentali utilizzati dagli utenti nell'ambito dei servizi di igiene ambientale
 - vigilanza, controllo e accertamento delle violazioni alle norme nazionali, regionali e regolamentari. Nel caso di presenza di reati l'Ispettore Ambientale effettua attività di rendicontazione e segnalazione all'autorità giudiziaria
 - eventuali altre attività (educazione ambientale, elaborazioni statistiche ecc.).
- 4. Gli atti adottati dagli Ispettori ambientali hanno efficacia ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del cc.
- 5. I contenitori adibiti alla raccolta potranno essere soggetti a controllo da parte del Comando di

Polizia Municipale, dagli Ispettori ambientali e/o da personale allo scopo incaricato per verificare l'applicazione delle raccolte differenziate e il corretto conferimento dei materiali oltre ai controlli sul rispetto delle disposizioni relative al posizionamento dei contenitori all'interno dei cortili.

6. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.

ART. 60- OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, in quanto compatibili, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART. 61- SANZIONI

- 2. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale.
- 3. Le infrazioni e gli importi per l'applicazione delle sanzioni sono indicati nelle Tabelle allegate al presente Regolamento per farne parte integrante

ART. 62- ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel Regolamento di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
- 2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme nazionali vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

ART 63- NORME TECNICHE ATTUATIVE

1. Per eventuali modifiche e/o integrazioni dei criteri tecnici di cui al presente regolamento si fa riferimento a specifiche norme, emanate con specifici atti amministrativi da parte del l'Amministrazione Comunale.

ART 64 – ALLEGATI

· Tabella: Sanzioni

Tabella delle Sanzioni del Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti

	VIOLAZIONI	ARTICOLO	Min/Max	P.M.R.*	NOTE
1	Omesso posizionamento dei contenitori per rifiuti all'interno degli stabili.	12 comma .2	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	Il proprietario singolo, l'amministratore, o i condomini, in solido tra loro, hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti indifferenziati, negli spazi ritenuti idonei dal Gestore del servizio.
2	Omessa esposizione dei rifiuti, conferiti nei contenitori/sacchi interni agli stabili, nei giorni e nelle ore stabilite.	12 comma 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
3	Omessa ricollocazione dei contenitori per rifiuti all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.	12 comma 3	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
4	Non consentire l'accesso alle aree private al Gestore per il servizio internalizzato di raccolta rifiuti.	12 comma 4	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
5	Parcheggiare veicoli in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.	12 comma 12			Sanzione amministrativa prevista dal C.d.S.
6	Spostamento non autorizzato, anche temporaneo, dei contenitori per i rifiuti.	12 comma 17; 15 comma 5	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
7	Impedire l'accesso ai contenitori della raccolta rifiuti da parte dei mezzi e degli operatori del Gestore del servizio	12 comma 16	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	Su area/suolo pubblici o privati.
8	Esporre sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal Gestore del servizio.	15 comma 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	Non in contenitori dedicati o con riduzione volumetrica
9	Esporre sulla pubblica via dei rifiuti al di fuori dei giorni e dell'orario indicati dal Gestore del servizio.	12 comma 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
10	Depositare all'interno dei contenitori dell'indifferenziato i rifiuti urbani non in idonei sacchi chiusi.	16 comma 1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	

	Conferire nei contenitori residui	I	1		
11	liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.	16 comma 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
12	Effettuare la cernita dei rifiuti nei contenitori.	15 comma 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
13	Abbandonare involucri contenenti rifiuti all'esterno degli appositi contenitori.	15 comma 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
14	Manomettere, ribaltare, rompere, eseguire scritte, affiggere materiale di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhe adesive) sui contenitori dei rifiuti.	15 comma 3	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
15	Omessa chiusura dei contenitori dei rifiuti dopo l'uso.	16 comma 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
16	Conferimento di rifiuto in contenitore troppo pieno e quindi non richiudibile.	15 comma 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
17	Immissione nei contenitori dell'indifferenziato di: - rifiuti speciali non assimilati; - rifiuti speciali inerti derivanti da attività cantieristica; - rifiuti urbani pericolosi; - rifiuti oggetto di raccolta differenziata; - imballaggi secondari e terziari - rifiuti ingombranti e RAEE; - altri rifiuti per il cui conferimento sono istituiti particolari servizi di raccolta.	16 comma 5	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali
18	Conferire frazioni di rifiuto, per i quali è prevista la raccolta differenziata, in contenitori e modalità diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.	17 commi 3 e 5	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
19	Conferire materiali diversi da quelli indicati per le varie raccolte differenziate	17 comma 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
20	Conferire frazioni di rifiuto, per i quali è prevista la raccolta differenziata, in contenitori per i rifiuti urbani indifferenziati.	15 comma 11	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
21	Mancato rispetto delle norme e delle procedure di accesso al Centro di Raccolta	18 comma 10	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	

22	Abbandonare rifiuti ingombranti su suolo pubblico.	19 comma 5	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali.
23	Tagliare serpentine di frigoriferi, congelatori, etc.	19 comma 6	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
24	Conferire imballaggi cartacei in spazi privati non accessibili agli operatori.	20 comma 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
25	Conferire imballaggi cartacei a bordo strada in giorni ed orari diversi da quelli di raccolta.	20 comma 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
26	Conferire imballaggi cartacei non piegati e possibilmente legati.	20 comma 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
27	Conferire impropriamente il vetro e/o non attenersi alle istruzioni riportate sui contenitori.	20 comma 8	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale, cristalli lampadine, specchi, schermi di tv e monitor, lastre di vetro
28	Conferire vetro/lattine/barattoli in banda stagnata non accuratamente svuotati e possibilmente sciacquati.	20 comma 10	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
29	Conferire impropriamente materiali indesiderabili negli appositi contenitori per la frazione organica	art. 22 comma	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
30	Conferire la frazione organica sfusa	art. 22 comma	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
31	Depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili.	24 comma 1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali
32	Abbandonare macerie e altri rifiuti derivanti da lavori edili su suolo pubblico o ad uso pubblico.	24 comma 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali
33	Proprietario o conduttore di cane in spazio pubblico sprovvisto di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni canine o che non raccoglie e deposita le deiezioni nei contenitori di rifiuti urbani.	39 c.1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
34	Proprietario o conduttore di cane che non rimuove le deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale ad uso pubblico.	39 comma 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
35	Concessionari di aree pubbliche o di uso pubblico e titolari di autorizzazioni all'occupazione che non mantengono pulite le stesse e non rimuovo i rifiuti in esse abbandonate.	41 comma 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	

36	Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private che non mantengono pulite le stesse e non rimuovono i rifiuti in esse abbandonate.	43 comma 1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
37	Omessa pulizia di area pubblica o di uso pubblico e di rimozione materiale di risulta a seguito di operazioni di carico, scarico e trasporto merci, materiali, affissione di manifesti.	44 comma 1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
38	Effettuare volantinaggio con qualsiasi modalità con finalità commerciali, su aree pubbliche o private ad uso pubblico.	45 comma 1	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
349	Collocare volantini sui veicoli in sosta.	45 comma 2	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
40	Affiggere volantini pubblicitari, manifesti all'esterno di fabbricati	45 comma 3	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
41	Omessa pulizia di area pubblica o di uso pubblico e di rimozione di rifiuti, scarti e residui relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati.	46 comma 1	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
42	Omessa pulizia di area pubblica o di uso pubblico e di rimozione di rifiuti, scarti e residui relativi ad opere stradali e infrastrutture.	46 comma 2	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
43	Mancata o tardiva comunicazione del programma delle manifestazioni pubbliche o altre iniziative analoghe all'Amministrazione comunale o al Gestore del servizio.	47 comma 1	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	Enti pubblici o religiosi, associazioni, circoli partiti politici, sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative su strade, piazze e aree pubbliche sono tenuti a comunicare il programma e le aree che intendono impegnare.
44	Esercente di attività di qualsiasi specie su aree pubbliche o spazi aperti all'uso pubblico che non provvede alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata.	48 commi 1 e 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
45	Mancato asporto della spazzatura sui marciapiedi o portici afferenti gli stabili di appartenenza da parte del proprietario, conduttore di edificio privato	49 comma 1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
46	Occupanti aree per spettacoli viaggianti e luna park che omettono di mantenere e lasciare pulite le aree stesse.	50 comma 1	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	

47	Operatore di area mercatale che non mantiene pulito il relativo posteggio e/o conferisce impropriamente i rifiuti rispetto alle modalità stabilite dal Gestore del servizio	51 comma 1	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
48	Omesso collocamento dei rifiuti negli appositi contenitori da parte di esercizi stagionali, piscine, campeggi	52 comma 2	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
49	Omessa rimozione dei rifiuti abbandonati su terreni non utilizzati da parte di proprietari, locatari e conduttori.	54 comma 1	Da € 75,00 a € 450,00	€ 150,00	
50	Omessa limitazione alla diffusione di flora infestante e spontanea su terreni non utilizzati da parte di proprietari, locatari e conduttori.	54 comma 2	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
51	Gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e quantità, versare, depositare abusivamente qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido su strade, aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private, di tutto il territorio comunale, dei pubblici mercati coperti o scoperti, nelle rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde.	55 commi 1,2 e 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali.
52	Abbandonare mozziconi dei prodotti da fumo o gomme da masticare sul suolo, comprese le spiagge, nelle acque e negli scarichi	55 comma 3	Da € 60,00 a € 300,00	€ 120,00	
52	Abbandonare gomme da masticare o altri piccoli riiufti sul suolo, comprese le spiagge, nelle acque e negli scarichi	55 comma 3	Da € 30,00 a € 150,00	€ 50,00	

*P.M.R.: pagamento in misura ridotta – ai sensi dell'art.16 Legge 24 novembre 1981 n.689, è ammesso il pagamento, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo edittale o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione, pari al doppio del minimo edittale.